

**N. R.G. 19452/2010**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Angelina Augusta Baldissera

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **19452/2010** promossa da:

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in

\_\_\_\_\_ presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

**ATTORE**

contro

F \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, elettivamente

domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il difensore;

## CONVENUTO

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 25.9.2014.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 7.4.1998 aveva acquistato tramite la banca convenuta obbligazioni Argentina per un valore complessivo di € 30.987,41 (doc.11 att.).

L'attore sostiene che nella predetta vicenda negoziale la banca sia incorsa in plurime violazioni delle regole di settore previste dal D.Lgs. n. 58/98 e dai regolamenti Consob, tali da condurre alla nullità o annullabilità o in subordine alla risoluzione per grave inadempimento della convenuta, dei negozi intercorsi e all'obbligo di risarcire i danni da responsabilità anche precontrattuale.

Le domande vanno integralmente rigettate.

L'attore afferma la nullità del contratto di negoziazione per difetto della forma scritta *ad substantiam* ex art. 23 TUF, in quanto esso reca soltanto la propria sottoscrizione, mentre non contiene la firma per accettazione dell'incarico da parte della banca (doc.9 att.).

La tesi è infondata. La mancanza di sottoscrizione da parte della banca nella copia prodotta dall'attore è superata dalla produzione in giudizio (doc.6 conv.) del predetto documento negoziale da parte della stessa convenuta, che costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante (cfr. per tutte Cass. n.22223/06). Anche l'eccezione di nullità "sopravvenuta" del contratto quadro stipulato nel 1992 per asserito mancato adeguamento alla normativa successiva va rigettata non essendo neppure specificato dall'attore quali sarebbero le clausole incompatibili con la disciplina sopravvenuta, né ha evidenziato sotto quale profilo l'esecuzione degli ordini *de quo* sarebbe in contrasto con la regolamentazione negoziale e normativa vigente all'epoca.

L'attore contesta inoltre la violazione da parte della banca degli obblighi di diligenza, informazione e trasparenza prescritti dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob.

Il richiamo alle norme sulla sollecitazione all'investimento e alla mancata consegna del prospetto informativo è inconferente, in quanto il rapporto intercorso tra le parti aveva ad oggetto la negoziazione e non la sollecitazione all'investimento che, tra l'altro, si rivolge ad una serie indifferenziata di investitori.

L'attore invoca poi la violazione degli ulteriori obblighi informativi e di diligenza previsti dall'art. 21 del TUF, nonché dagli artt. 27, 28 e 29 del regolamento Consob n.11522/1998, che impongono alla banca obblighi di diligenza e di informazione nella prestazione dei servizi di investimento in strumenti finanziari, fornendo ai clienti informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'investimento, verificando la propensione al rischio, l'esperienza, gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria dei clienti e dunque l'adeguatezza dell'investimento e acquisendo il formale assenso del cliente stesso nell'ipotesi di conflitto di interessi.

Il conflitto di interessi viene allegato dall'attore in modo affatto generico, limitandosi ad ipotizzare che la banca convenuta avesse in portafoglio le obbligazioni Argentina per cui è causa, e senza allegare e provare in concreto che la banca perseguisse scopi ulteriori e diversi dall'interesse del cliente.

Inoltre dall'istruttoria orale (cfr. la dichiarazioni rese dal direttore dell'agenzia presso cui fu eseguita l'operazione) è emerso che la banca comprò i titoli argentini sul mercato secondario per conto di \_\_\_\_\_, non detenendoli nel proprio paniere.

Dalla asserita violazione di tutte le norme sopra citate l'attore fa discendere anzitutto la nullità del contratto di negoziazione, o comunque dell'ordine d'acquisto. La tesi è errata.

Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 26724/07 e successive conformi) le violazioni di detti doveri di comportamento non determinano la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli negozi conseguenti, potendo esse dar luogo invece, a seconda dei casi, a responsabilità precontrattuale, *se le violazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione* ovvero a responsabilità contrattuale, *se riguardano operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione dl contratto d'intermediazione*".

E' altresì infondata la domanda di risoluzione e risarcimento dei danni avanzata dall'attore per la prospettata violazione dei sopra citati obblighi da parte della banca.

In particolare, l'ordine d'acquisto delle obbligazioni Argentina impartito da \_\_\_\_\_ alla banca convenuta contiene ex art. 29 Consob n. 11522/1998 l'esplicito riferimento all'avvertimento circa la non adeguatezza dell'operazione in questione e la specifica autorizzazione ad eseguirlo sottoscritta dal cliente (cfr. doc.11 att. cit.).

La clausola in esame non può considerarsi di mero stile.

Sono considerate tali quelle superflue, generiche e indeterminate, che come tali sono prive di un aggancio concreto al contenuto dell'atto in cui sono inserite (cfr. per tutte Cass. nn.1832/80, 5203/83, 15380/00).

Non può ritenersi tale la clausola sopra riportata, di centrale importanza nella economia dell'atto affinché l'intermediario anziché astenersi, possa eseguire l'ordine.

Inoltre, l'art. 29 del Regolamento non richiede che siano riportate per iscritto le specifiche ragioni sottostanti la valutazione di inadeguatezza.

Contrariamente a quanto affermato dall'attore, non trova applicazione l'art. 34 D.lgs n.206/2005.

La clausola in esame non può considerarsi vessatoria, essa infatti non attiene ad una limitazione di responsabilità della banca, in quanto la sottoscrizione apposta dal risparmiatore non si riferisce a presunti inadempimenti dell'intermediario; il contenuto della clausola rispecchia e riproduce le sopra citate prescrizioni imposte dal Regolamento Consob per le operazioni inadeguate, trovando dunque applicazione anche il comma 3 dell'art. 34 cit., secondo cui *non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge*.

Dall'istruttoria orale è inoltre emerso che l'investimento in questione non fu sollecitato dalla banca, bensì espressamente richiesto dal cliente e che il direttore di banca evidenziò la natura speculativa dell'investimento, spiegando che *“più alto era il tasso di interesse offerto, più aumentava il rischio secondo le regole del mercato”* (cfr. verbale di udienza del 31.10.2012).

A ciò si aggiunga che il danno conseguente il *default* dei titoli può considerarsi eziologicamente connesso alla violazione di un obbligo informativo solo se si accerta che la diversa informazione omessa dall'intermediario era concretamente nella disponibilità di quest'ultimo.

Ciò non emerge nel caso in esame, in quanto l'acquisto delle obbligazioni è avvenuto in epoca (1998) in cui la banca non disponeva ancora di sicuri dati da cui desumere una particolare ed elevata rischiosità del titolo, di cui dover rendere edotti i clienti e che facesse dunque prevedere il successivo *default* (del 2001).

Neppure può trovare accoglimento la doglianza dell'attore circa la violazione, da parte della banca, del dovere di informativa successiva all'acquisto delle obbligazioni Argentina e diretta rendere edotto il cliente della riduzione di valore dei titoli. Infatti detto obbligo informativo è previsto dall'art. 28 del regolamento Consob cit. nell'ambito di un rapporto contrattuale di gestione del patrimonio, pacificamente insussistente nel caso in esame.



Conclusivamente, per tutte le ragioni sopra esposte, le doglianze mosse dall'attore nei confronti della banca convenuta risultano infondate, sicchè le diverse domande, formulate in via principale e subordinata, vanno rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza

**p.q.m.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore a rimborsare alla banca convenuta le spese di lite, liquidate in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, 31 dicembre 2014

Il Giudice

dr. Angelina Augusta Baldissera

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

N. R.G. 19453/2010



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Angelina Augusta Baldissera  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **19453/2010** promossa da:

.....  
I, con il patrocinio dell'avv. .... e  
dell'avv. .... te  
domiciliati in ..... presso il difensore avv. ....  
**ATTORI**  
contro  
J, con il patrocinio dell'avv. .... A  
e dell'avv. .... elettivamente domiciliato in .....  
presso il difensore avv. ....





evidenziato sotto quale profilo l'esecuzione degli ordini *de quo* sarebbe in contrasto con la regolamentazione negoziale e normativa vigente all'epoca.

Gli attori contestano inoltre la violazione da parte della banca degli obblighi di diligenza, informazione e trasparenza prescritti dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob.

Il richiamo alle norme sulla sollecitazione all'investimento e alla mancata consegna del prospetto informativo è inconferente, in quanto il rapporto intercorso tra le parti aveva ad oggetto la negoziazione e non la sollecitazione all'investimento che, tra l'altro, si rivolge ad una serie indifferenziata di investitori.

Gli attori invocano poi la violazione degli ulteriori obblighi informativi e di diligenza previsti dall'art. 21 del TUF, nonché dagli artt. 27, 28 e 29 del regolamento Consob n.11522/1998, che impongono alla banca obblighi di diligenza e di informazione nella prestazione dei servizi di investimento in strumenti finanziari, fornendo ai clienti informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'investimento, verificando la propensione al rischio, l'esperienza, gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria dei clienti e dunque l'adeguatezza dell'investimento e acquisendo il formale assenso del cliente stesso nell'ipotesi di conflitto di interessi.

Il conflitto di interessi viene allegato dagli attori in modo affatto generico, limitandosi ad ipotizzare che la banca convenuta avesse in portafoglio le obbligazioni Argentina per cui è causa, e senza allegare e provare in concreto che la banca perseguisse scopi ulteriori e diversi dall'interesse del cliente.

Inoltre dall'istruttoria orale (cfr. la dichiarazioni rese dal direttore dell'agenzia presso cui fu eseguita l'operazione) è emerso che la banca comprò i titoli argentini sul mercato secondario per conto di \_\_\_\_\_, non detenendoli nel proprio paniere.

Dalla violazione di tutte le norme sopra citate gli attori fanno discendere anzitutto la nullità del contratto di negoziazione, o comunque dell'ordine d'acquisto. La tesi è errata.

Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 26724/07 e successive conformi) le violazioni di detti doveri di comportamento non determinano la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli negozi conseguenti, potendo esse dar luogo invece, a seconda dei casi, a responsabilità precontrattuale, *se le violazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione* ovvero a responsabilità contrattuale, *se riguardano operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione dl contratto d'intermediazione*".

E' altresì infondata la domanda di risoluzione e risarcimento dei danni avanzata dagli attori per l'asserita violazione dei sopra citati obblighi da parte della banca.

In particolare, l'ordine d'acquisto delle obbligazioni Argentina impartito da [redacted] - quale delegato di [redacted] - alla banca convenuta contiene ex art. 29 Consob n. 11522/1998 l'esplicito riferimento all'avvertimento circa la non adeguatezza dell'operazione in questione e la specifica autorizzazione ad eseguirlo sottoscritta dal cliente (cfr. doc.11 att. cit.).

La clausola in esame non può considerarsi di mero stile.

Sono considerate tali quelle superflue, generiche e indeterminate, che come tali sono prive di un aggancio concreto al contenuto dell'atto in cui sono inserite (cfr. per tutte Cass. nn.1832/80, 5203/83, 15380/00).

Non può ritenersi tale la clausola sopra riportata, di centrale importanza nella economia dell'atto affinché l'intermediario anziché astenersi, possa eseguire l'ordine.

Inoltre, l'art. 29 del Regolamento non richiede che siano riportate per iscritto le specifiche ragioni sottostanti la valutazione di inadeguatezza.

Contrariamente a quanto affermato dall'attore, non trova applicazione l'art. 34 D.lgs n.206/2005.

La clausola in esame non può considerarsi vessatoria, essa infatti non attiene ad una limitazione di responsabilità della banca, in quanto la sottoscrizione apposta dal risparmiatore non si riferisce a presunti inadempimenti dell'intermediario; il contenuto della clausola rispecchia e riproduce le sopra citate prescrizioni imposte dal Regolamento Consob per le operazioni inadeguate, trovando dunque applicazione anche il comma 3 dell'art. 34 cit., secondo cui *non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge.*

Dall'istruttoria orale è inoltre emerso che l'investimento in questione non fu sollecitato dalla banca, bensì espressamente richiesto dal cliente e che il direttore di banca che raccolse l'ordine sconsigliò l'acquisto, evidenziando al signor \_\_\_\_\_ e alla madre, anch'essa presente, la rischiosità dell'investimento, ritenuta non appropriata anche in relazione all'età di quest'ultima (cfr. verbale di udienza del 31.10.2012).

Del resto \_\_\_\_\_ i era a conoscenza della natura speculativa di detto investimento per aver egli stesso in proprio già acquistato i titoli argentini (cfr. doc. 9 conv.), per aver preso visione del documento sui rischi degli investimenti, ed essendo di comune esperienza che il rendimento di un titolo è direttamente proporzionale alla sua rischiosità.

A ciò si aggiunga che il danno conseguente il *default* dei titoli può considerarsi eziologicamente connesso alla violazione di un obbligo informativo solo se si accerta che la diversa informazione omessa dall'intermediario era concretamente nella disponibilità di quest'ultimo.

Ciò non emerge nel caso in esame, in quanto l'acquisto delle obbligazioni è avvenuto in epoca (1998) in cui la banca non disponeva ancora di sicuri dati da cui desumere una particolare ed elevata

rischiosità del titolo, di cui dover rendere edotti i clienti e che facesse dunque prevedere il successivo *default* (del 2001).

Neppure può trovare accoglimento la doglianza degli attori circa la violazione, da parte della banca, del dovere di informativa successiva all'acquisto delle obbligazioni Argentina e diretta rendere edotto il cliente della riduzione di valore dei titoli. Infatti detto obbligo informativo è previsto dall'art. 28 del regolamento Consob cit. nell'ambito di un rapporto contrattuale di gestione del patrimonio, pacificamente insussistente nel caso in esame.

Conclusivamente, per tutte le ragioni sopra esposte, le doglianze mosse dagli attori nei confronti della banca convenuta risultano infondate, sicchè le diverse domande, formulate in via principale e subordinata, vanno rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza

**p.q.m.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori in solido a rimborsare alla banca convenuta le spese di lite, liquidate come da nota in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, 31 dicembre 2014

Il Giudice

dr. Angelina Augusta Baldissera

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*